



# COMUNE DI SALENTO

PROVINCIA DI SALENTO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE  COPIA

N. 100

Data 15/12/2023

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 - 2026

L'anno duemila ventitre, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 12:50 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
0 1	DEMARCO GABRIELE	Sindaco	X	
0 2	GORGA ANGELO	Vice Sindaco		X
0 3	LUCIBELLO RENZO	Assessore	X	

Presiede il Sig. GABRIELE DE MARCO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Genny Di Vita segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 - 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

CONSIDERATO:

- che con le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2023-2025, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTO:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO che i provvedimenti attuativi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata

dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex. Comma 557 della Legge 296/2006), ma affida ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

VISTO l'art. 33, comma 2, del predetto decreto che prevede, infatti, che *"I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia"*.

DATO ATTO che il decreto ministeriale cui la norma rinvia è stato adottato in data del 17 marzo 2020 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020. Esso, sulla scorta dell'intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato - Città, dispiega i suoi effetti a partire dal 20 aprile 2020;

VERIFICATO che il nuovo regime introdotto con il predetto provvedimento prevede nuovi parametri ma non è dissimile da quello previgente, alla stregua del quale la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali.

A tal fine il decreto:

1. con l'art. 3 - innanzitutto suddivide i comuni per fasce demografiche; alla fascia b) appartengono i comuni con un numero di abitanti da 1.000 a 1.999;
2. con l'art. 4 - individua poi, con l'apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;
3. con l'art. 5 - stabilisce infine le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1;

Ai fini della verifica, pertanto, la prima operazione da effettuare riguarda:

- a) l'individuazione della spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato. Il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2022;
- b) l'individuazione della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata. Il triennio di riferimento è quello 2020-2021-2022 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio di ogni anno del triennio;
- c) la determinazione del rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b), espresso con valore percentuale;
- d) l'eventuale incremento della spesa del personale in riferimento alla percentuale di cui alla tabella 2 ovvero spendendo i resti maturati fino al 2022. E' procedibile nel solo caso in cui il predetto rapporto sia inferiore al *valore soglia* della tabella 1;

Nel caso di specie, sulla base di quanto analiticamente riportato negli allegati prospettiche formano parte integrante della presente proposta:

- il Comune di Salento appartiene agli enti di fascia b) e il *valore soglia* di cui alla tabella n. 1 è pari al 28,60%;
- la spesa del personale dell'anno 2022, al netto dell'IRAP, è pari a € 298.884,00;
- la media delle entrate del triennio 2020-2022, al netto del FCDE, è pari a € 1.319.531,00;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è quindi pari al 22,65% ed è inferiore al valore soglia del 28,60% (€ 377.385,87 è la spesa massima di personale);

DATO ATTO che sono state verificate le condizioni per procedere nel triennio 2024 -2026 con le eventuali sostituzioni di personale:

- rispetto del limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma

- 2 del D.Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- rispetto del limite per il triennio 2024-2026 della spesa programmata di personale, anche se solo presunta, rispetto alla media del triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557 L. 296/2006, così come di seguito riportato:
  - per l'anno 2024: euro 373.426,00
  - per l'anno 2025: euro 373.426,00
  - per l'anno 2026: euro 373.426,00
  - come analiticamente determinata negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**EVIDENZIATO** che la proiezione delle spese di personale a consuntivo 2023 è pari ad € 368.967,20 compreso sia gli oneri riflessi che l'irap da portare in detrazione per ad € 24.221,05 per cui tale importo risulta inferiore al tetto massimo di spesa consentito;

**VERIFICATO**

- nel corso dell'anno 2024, in base alla normativa pensionistica vigente, non sono previsti collocamenti a riposo.
- nel corso dell'anno 2025 non sono previsti collocamenti a riposo.
- nel corso dell'anno 2026 non è previsto collocamento a riposo.

**DATO ATTO** che il conteggio sulla spesa programmata per gli anni 2024, 2025 e 2026 viene effettuato, quale ipotesi prudenziale, ipotizzando posizioni economiche di ingresso massime rispetto alla categoria da ricoprire in quanto per effettuare le sostituzioni del personale in uscita verrà prima esperito un bando di mobilità. Nel caso in cui l'istituto della mobilità non produca esiti positivi, si procederà all'attingimento da graduatorie di altri Enti, oppure a bandire nuovi concorsi.

**VERIFICATO CHE:**

- il Comune di Salento ha provveduto con D.G. n. 81 del 13/10/2023 ad adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
  - ha approvato il Piano triennale di azioni positive (2023/2025) in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
  - l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000
  - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
  - che in materia di contenimento della spesa di personale l'ente, per l'anno 2022, rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 che è di € 373.426,28 rispetto al 2022 pari ad € 298.884,00 (ex art. 1, commi 557, 557-bis e 557quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014);
- CONSIDERATA** quindi la necessità di determinare il fabbisogno per il triennio 2024 – 2026, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni si riassume qui la previsione dei collocamenti a riposo e delle assunzioni nel triennio di riferimento:

ANNO 2024

TEMPO INDETERMINATO

USCITE PER CESSAZIONE:

1) COLLOCAMENTO A RIPOSO:

Nel corso dell'anno 2023, in base alla normativa pensionistica vigente, è stato collocato a riposo n. 1 dipendente dell'Area Funzionari ed elevata qualificazione, (ex p.e. D7) in servizio presso la Ripartizione Contabilità e Finanze;

2) EVENTUALI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001

3) EVENTUALI TRASFORMAZIONI RAPPORTI PART TIME IN RAPPORTI A TEMPO PIENO SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE

INSERIMENTO:

- n. 1 inserimento nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione presso la Contabilità e Finanze;
- n. 1 stabilizzazione area Funzionari ed Elevata Qualificazione presso l'Ufficio Tecnico;
- -Eventuali trasformazioni di rapporti part time in rapporti a tempo pieno anche su eventuale richiesta del dipendente;
- Eventuali inserimenti per richieste di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001

TEMPO DETERMINATO

- Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato, salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.
- Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio;

ANNO 2025

TEMPO INDETERMINATO

USCITE PER CESSAZIONE:

1) COLLOCAMENTI A RIPOSO:

- nessuno
- EVENTUALI TRASFORMAZIONI RAPPORTI PART TIME IN RAPPORTI A TEMPO PIENO SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE
- EVENTUALI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001

INSERIMENTO DI:

TEMPO DETERMINATO

- Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.
- Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio;

ANNO 2026
TEMPO INDETERMINATO
USCITE PER CESSAZIONE: I) COLLOCAMENTI A RIPOSO: - nessuno - EVENTUALI TRASFORMAZIONI RAPPORTI PART TIME IN RAPPORTI A TEMPO PIENO SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE - EVENTUALI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001
INSERIMENTO DI:
TEMPO DETERMINATO
- Non sono previste assunzioni di personale a tempo determinato salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno. - Eventuali attivazioni di tirocini di reinserimento al lavoro al fine di supportare le esigenze dell'ente e contenere le problematiche lavorative presenti sul territorio;

**VERIFICATO** che il sopra riportato Piano dei fabbisogni di personale relativo agli anni 2024- 2025 – 2026 risulta compatibile con il prospetto della normativa vigente sopra esposta;

**CONSIDERATO** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

**RIBADITO** il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATO** altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 16/11/2021;

**DATO ATTO** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**VISTO** il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, n. 35/gb del 06/07/2022 acquisito con n. 9135 del 06/07/2022;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate.

- 1) Di approvare il Piano Triennale del fabbisogno per il triennio 2024 – 2025 – 2026 stabilendo che la capacità assunzionale per l'anno 2024 è di € 377.385,87 come si evince dal foglio di calcolo dall'allegato a);
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva del personale derivante dal fabbisogno per il triennio 2024-2026, è la seguente:

per l'anno 2024: euro 373.426,00  
per l'anno 2025: euro 373.426,00  
per l'anno 2026: euro 373.426,00

- 3) Di dare atto altresì che la spesa complessiva del personale derivante dal triennio 2024 – 2026 non supera il limite della media triennale 2011-2013 ex art. 1, comma 557 L. 296/2006, per cui, rispettando in via principale il limite di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D. Lgs. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel corso del triennio si potranno effettuare le eventuali sostituzioni dei dipendenti collocati a riposo.
- 4) Di prendere atto che la proiezione delle spese di personale a consuntivo 2023 è pari ad € 368.967,20 compreso sia gli oneri riflessi che l'irap da portare in detrazione per ad € 24.221,05 per cui tale importo risulta inferiore al tetto massimo di spesa consentito;
- 5) Di stabilire che le assunzioni di personale per sostituire le cessazioni sopra specificate, non essendoci graduatorie valide per le Categorie interessate, verranno effettuate tramite l'esperimento della mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001, oppure attingendo da graduatorie di altri enti;
- 6) Di approvare il piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2024/2026 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni attempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, i seguenti inserimenti, collocamenti a riposo e cessazioni così previsto nelle tabelle riportate nella parte narrativa per singolo anno di riferimento;
- 7) Di dare atto che i conteggi di cui in premessa risultano dal foglio di calcolo che si allega al presente provvedimento;
- 8) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Allegato a)

		ANNO		
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024		
		ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre		2022	1.950	b
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	(a)	298.884,00 € (l)
<b>Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018</b>			(a1)	351.313,00 €
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio		2020		1.276.047,00 €
		2021		1.338.717,00 €
		2022		1.650.375,00 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				1.421.713,00 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2022		102.182,00 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			(b)	1.319.531,00 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c)	22,65%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d)	28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			(e)	32,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	78.501,87 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	377.385,87 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		35,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	122.959,55 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
<b>Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)</b>	(m)	122.959,55 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	474.272,55 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	377.385,87 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	377.385,87 €	

---

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000  
Parere in ordine alla regolarità Tecnica, nulla osserva. FAVOREVOLE  
Salento, 15/12/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE  
rag. Francesco Lerro

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000  
Parere in ordine alla regolarità contabile, nulla osserva. FAVOREVOLE  
Salento, 15/12/2023

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
Francesco Lerro

---

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N. 16	Parere sul piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026
Data 27/12/2023	

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 15/12/2023 avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026"

**Visto**

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

**Dato atto** che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del DI 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

**Preso atto** che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 22,65% ed è compreso entro il limite della prima soglia pari al 28,60%;

**Preso atto** altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

**Ritenuto** che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

**Considerato che** dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, la volontà dell'Ente di procedere al programma di assunzioni come riportato nella proposta di deliberazione, recante lo schema di dotazione organica dell'Ente secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

**VERIFICATO CHE**

- l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per gli esercizi pregressi e il bilancio di previsione 2023-2025 assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 373.426,28 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.296/2006 per l'anno 2023 si mantiene in diminuzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 (ultimo dato di spesa stimato pari a 368.967.20 compreso IRAP);
- Dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella presente delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come da prospetto esplicativo trasmesso.

Per tutto quanto sopra espresso,

**Formula PARERE FAVOREVOLE al Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024/2026 del Comune di Salento.**

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024/2026, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

The image shows a circular official stamp of the Organismo di Revisione del Comune di Salento. The stamp contains the text "ORGANISMO DI REVISIONE" and "COMUNE DI SALENTO". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

## LA GIUNTA COMUNALE

Discussa la proposta di deliberazione che precede;

Ritenuto che la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile conformemente a quanto previsto dall'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Con voti unanimi, resi in forma palese

### DELIBERA

Le premesse e considerazioni contenute nella proposta di deliberazione si intendono di seguito ripetute e trascritte a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione che precede.

Con separata votazione, a votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione, per ravvisati motivi di urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

▶ Il Presidente  
Avv. Gabriele De Marco

▶ Il Segretario Comunale  
Genny Di Vita

---

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi [art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000]

Data 15/12/2023

▶ Il Responsabile  
Francesco Lerro

---

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:  
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi  
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  
D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15/12/2023

▶ Il Responsabile  
Francesco Lerro

---